

## Modifica del decreto ministeriale 9 luglio 2004, riguardante la definizione delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2004/05

---

*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

**VISTO** il Dm. 9 luglio 2004 con il quale sono stati definiti le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie per l'anno accademico 2004-2005;

**VISTA** la Mozione della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia approvata all'unanimità in data 14 luglio 2004;

**VISTA** in particolare la posizione degli Infermieri e delle ostetriche già in possesso del titolo rilasciato dalla Scuole Dirette a Fini Speciali per Dirigenti dell'Assistenza Infermieristica ai sensi del Dpr. n.162/1982;

**VISTA**, altresì, l'impossibilità di autorizzare l'ammissione ai corsi di laurea specialistica delle professioni sanitarie a tutti coloro che risultino in possesso del titolo sopra citato la cui numerosità contrasterebbe con il fabbisogno delle professioni sanitarie e dei laureati specialistici;

**VISTA** la nota del Ministero della Salute in data 20 settembre 2004 della quale si condivide l'opportunità di riconoscere la ammissione, in deroga al superamento della apposita prova, di coloro che siano in possesso del titolo di Dirigente dell'Assistenza Infermieristica e siano titolari con atto formale e datato dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in Infermieristica o di direttore dei servizi infermieristici;

**CONSIDERATA** peraltro la opportunità, di prevedere l'ammissione diretta, anche di coloro che siano titolari, con atto formale e datato, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea specialistica di interesse o di direttore dei servizi di riabilitazione, dell'area tecnica o della prevenzione;

**CONSIDERATO** peraltro, d'intesa con il Ministero della Salute, di prevedere che la titolarità degli incarichi sopra citati siano stati conferiti da almeno due anni alla data del presente decreto;

**TENUTO** conto che il fabbisogno nazionale delle singole figure professionali è superiore all'offerta formativa delle Università;

### DECRETA

#### Articolo 1

Al comma 2 dell'articolo 1 del D.M. 9 luglio 2004 citato in premesse è aggiunto il seguente periodo:

L'ammissione è consentita direttamente, in deroga al superamento della apposita prova, anche a coloro che risultano in possesso del titolo rilasciato dalle Scuole Dirette a Fini Speciali per Dirigenti dell'Assistenza Infermieristica ai sensi del D.P.R. n.162/1982 i quali siano titolari, con atto formale e datato da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore dei corsi di laurea in Infermieristica o di direttore dei servizi infermieristici, e a coloro che siano titolari, con atto formale e datato, da almeno due anni alla data del presente decreto, dell'incarico di direttore o di coordinatore di uno dei corsi di laurea ricompresi nella laurea specialistica di interesse o di direttore dei servizi di riabilitazione, dell'area tecnica e della prevenzione.

#### Articolo 2

Le Università integreranno i bandi già emanati con le opportune disposizioni per l'ammissione degli eventuali interessati previsti dal presente decreto.

Il Ministro Letizia Moratti